

Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento, che sostanzialmente prende le mosse dal vecchio contratto di formazione lavoro, è definito come uno strumento per realizzare l'inserimento o il reinserimento mirato del lavoratore nel mercato del lavoro.

DESTINATARI:

Il contratto può essere indirizzato a:

- soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di disoccupazione si inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale psichico.

CONTRATTO:

Il contratto può essere stipulato da:

- enti pubblici, economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese,
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria

Il datore di lavoro, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non deve avere, all'interno dell'azienda, sospensioni dal lavoro in atto ovvero non deve aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere il progetto individuale di inserimento. La durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto, salvo la maggior durata fino a trentasei mesi per l'assunzione di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale e psichico.